

## **DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI**

### **4.1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

I viaggiatori sono tenuti a rispettare il Regolamento di Esercizio per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall'Autorità competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto;

- sono tenuti inoltre ad ottemperare a tutte le altre particolari norme di comportamento che, al fine di evitare incidenti, sono rese note mediante i cartelli monitori apposti nelle stazioni, nonché alle specifiche indicazioni date, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

Le disposizioni che riguardano i viaggiatori sono portate a conoscenza del pubblico a mezzo di affissione nelle stazioni.

### **4.2 – BIGLIETTO**

I viaggiatori devono munirsi del biglietto prima di entrare sul piano di imbarco. Il biglietto deve essere esibito al personale della funivia a richiesta. Nel prezzo dei biglietti è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante, del peso non superiore ai 10 kg.

Non sono ammesse precedenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e per gli speciali casi approvati dagli Uffici competenti.

### **4.3 – RAPPORTI COL PERSONALE**

E' vietato ai viaggiatori parlare con gli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.

Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto, deve avvisare il personale chiedendo le istruzioni del caso.

### **4.4 – MODALITA' PER IL VIAGGIO**

I viaggiatori, in relazione alle peculiarità del sistema di trasporto, per cui risulta necessaria la collaborazione attiva dell'utente, devono uniformarsi strettamente agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi dell'Azienda Esercente e devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni alle attrezzature dell'impianto.

I viaggiatori devono seguire i percorsi espressamente indicati ed in particolare devono:

- entrare con ordine nella vettura e raggiungere la posizione desiderata;
- in linea mantenere nel veicolo la posizione corretta vigilando sull'eventuale proprio bagaglio e, se presenti, sulla posizione degli sci, i quali vanno tenuti paralleli e appoggiati al pavimento della vettura;
- all'arrivo uscire con ordine dalla vettura e percorrere la via di uscita indicata;

Ai viaggiatori è vietato:

- accedere all'impianto e, in particolare, salire sul veicolo in assenza del personale addetto;
- toccare o azionare i dispositivi di sicurezza e segnalazione;
- seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni, toccare o manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;
- sostare inutilmente lungo i percorsi di accesso o di allontanamento dei passeggeri;
- provocare in qualsiasi modo oscillazioni alle vetture;
- far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo fuori dal veicolo;
- fumare nelle stazioni o durante il viaggio.

Nel caso le stazioni venissero trovate dal personale addetto, è assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piani di imbarco ed avvicinarsi alle fosse ad ai veicoli, e tanto meno salirvi.

### **4.5 – OPERAZIONI DI SOCCORSO**

Nell'eventualità che, per grave guasto, sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori rimasti in linea, questi dovranno attenersi alle disposizioni che verranno date dal personale addetto, astenendosi da ogni iniziativa personale, anche quando, per particolari condizioni, qualcuno di essi possa ritenere di provvedere da solo al salvataggio di se stesso e di altri.

Il soccorso sarà eseguito con le necessarie misure ed istruzioni di prudenza, alla quali i viaggiatori dovranno tassativamente attenersi.

### **4.6 – TRASGRESSIONI**

I trasgressori alle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico, a mezzo di appositi comunicati e cartelli monitori, affissi nelle stazioni, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Ove l'inosservanza possa arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei rimanenti viaggiatori, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previsto dagli articoli 432 e 650 del Codice Penale. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni per i viaggiatori.

### **4.7 – RECLAMI**

Presso le stazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, devono essere disponibili dei Registri per gli eventuali Reclami dei viaggiatori. I reclami, completi con le generalità e l'indirizzo del reclamante, vanno inviati a: **MINISTERO DEI TRASPORTI Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi – via della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 MESTRE (VE)**

I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.